



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale ;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI il decreto interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo decreto del 9 novembre 2016, e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);

VISTA la nota prot. n. IE03152 del 25 settembre 2019 (prot. MiSE n. 21063 del 26/09/2019) con cui la IREN Energia S.p.a. ha comunicato la modifica non sostanziale della centrale termoelettrica di Torino Nord autorizzata con D.D. n. 55/03/2009 del 30 giugno 2009, come modificato dal DD n. 55/05/2010 MD del 20 luglio 2010;



CONSIDERATO che il progetto di modifica non sostanziale prevede l'installazione presso la centrale termoelettrica di un sistema di accumulo elettrico costituito da batterie agli ioni di litio contenute in appositi container dedicati (per una potenza nominale installata di 7 MWe c.ca) per garantire la riserva di regolazione primaria della frequenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. DVA 2155 del 9 agosto 2019, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, ha fatto presente che detto progetto non deve essere assoggettato a procedure di valutazione ambientale;

VISTA la nota prot. n. 21346 del 1 ottobre 2019 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ha fatto presente che, a prescindere dalla non sottoposizione del progetto alle determinazioni ambientali, il medesimo dovesse essere comunque autorizzato preventivamente ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., rientrando nella fattispecie di "modifica di impianto esistente", comportando peraltro lo stesso anche un incremento di potenza installata;

VISTA la nota prot. n. DVA- U-28230 del 28 ottobre 2019 (prot. MiSE n. 23765 del 28 ottobre 2019) con cui il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha comunicato ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 29-*nonies* del D.lgs. 152/06 e ss.mm., l'avvio del procedimento di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento DVA-DEC-2009-0001805 del 26/11/2009 per la "realizzazione di un sistema di accumulo elettrico all'interno della centrale Torino Nord", giusta istanza prot. IE03207 del 01/10/2019, acquisita con prot. DVA/24981 del 02/10/2019;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. IE03233 del 3 ottobre 2019 (prot. MiSE n. 21849 del 7/10/2019), la IREN Energia S.p.a. ha presentato formale istanza di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Torino Nord e la relativa documentazione tecnica allegata;

CONSIDERATO che, a seguito della presentazione dell'istanza, il MiSE, con nota prot. n. 21936 del 7 ottobre 2019, ha avviato il relativo procedimento e indetto contestualmente la conferenza di servizi semplificata, asincrona (senza lo svolgimento di riunioni) ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, con la medesima nota prot. n. 21936 del 7 ottobre 2019, il MiSE ha invitato ogni Amministrazione/Ente/Società in indirizzo a far presente tempestivamente, alle Amministrazioni autorizzanti e alla Società proponente, l'eventuale sua non competenza nel procedimento e l'indicazione di quella ritenuta competente;

VISTO l'art. 14-*bis* della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. che prevede un termine entro perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza e che tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

VISTA la nota MiBAC|DG-ABAP_SERV V|14/10/2019|0028618-P| (prot. MiSE n. 22557 del 14 ottobre 2019) con cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il turismo – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio V ha fatto presente che l'Ufficio competente ad esprimere il parere di competenza sul progetto presentato dalla IREN Energia S.p.a. è la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria procedimentale sono stati acquisiti, o comunque espressi, i seguenti pareri:

- nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino (acquisita con prot. MiSE n. 2001 del 29 gennaio 2020) con cui il medesimo ha fatto presente che, al fine degli ambiti di competenza ex



capo III del D.Lgs. n. 139/2006, il parere dovuto per le attività di categorie B oppure C dell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011 sarebbe stato espresso a seguito dell'attivazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato;

- nota prot. n. 29009/RU dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Torino, pur esprimendo parere favorevole alla modifica della centrale termoelettrica, ha precisato di avere competenza unicamente per gli aspetti fiscali relativi alla produzione di energia elettrica;
- nota prot. 21039 del 14 luglio 2020 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino (poi trasmessa dalla IREN Energia S.p.a. al Ministero dello Sviluppo economico con nota prot. IREN IE04319 del 20 ottobre 2020), con cui il medesimo Comando ha espresso parere di conformità favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO che il MiSE, con nota n. 1370 del 22 gennaio 2020, ha concluso favorevolmente l'istruttoria e ha proposto alla Regione Piemonte l'adozione dell'intesa nei termini di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. da rendere con apposita delibera di Giunta;

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 27-1079 del 28 febbraio 2020 con cui è stata formalizzata l'Intesa, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. subordinata ad apposita condizione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, *“fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito”*;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

PRESO ATTO che l'istanza presentata dalla IREN Energia S.p.a. è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi, fermo restando le valutazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;

VISTA la nota prot. IE04227 dell'8 ottobre 2020 con cui la IREN Energia S.p.a., riscontrando la nota prot. n. 21783 del 30 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, ha dichiarato ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante l'attuazione del progetto di realizzazione di un sistema di accumulo elettrochimico all'interno della centrale termoelettrica di Torino Nord per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (clausola *anti-pantouflage*);

VISTA la nota prot. IE02751 del 3 luglio con cui la IREN Energia S.p.a., riscontrando la nota prot. n. 13753 del 26 giugno 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., che la Società rappresentata non è tenuta a rilasciare la documentazione antimafia prevista dalla norma in oggetto in quanto società comunque



controllata da enti pubblici, per effetto della previsione contenuta al comma 3 dell'articolo citato, lett. a);

VISTI gli atti d'ufficio e la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società IREN Energia S.p.a., con sede in Torino, Corso Svizzera, 95, 10143 Torino, Registro imprese di Torino, C.F. 09357630012, REA TO-1045119 (CCIAA TO), Società partecipante al Gruppo IVA IREN - P.IVA del Gruppo 02863660359 - è autorizzata, ai sensi e per gli del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di IREN Energia S.p.a. sita nel Comune di Torino (già autorizzata con Decreto direttoriale n° 55/03/2009 del 30 giugno 2009, come successivamente modificato dal Decreto direttoriale n° 55/05/2010 MD del 20 luglio 2010) mediante l'installazione un sistema di accumulo elettrico costituito da batterie agli ioni di litio contenute in appositi container dedicati (per una potenza nominale installata di 7 MWe c.ca) per garantire la riserva di regolazione primaria della frequenza (UPI), in conformità al progetto presentato e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 3.
2. Copia integrale del progetto esecutivo dovrà essere inviata, a cura della IREN Energia S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione autorizzante, alle Regioni e ai Comuni interessati.

Art. 2

Programma dei lavori

1. IREN Energia S.p.a. è tenuta a realizzare le attività autorizzate entro 13 mesi dalla data del presente provvedimento; i lavori di realizzazione dovranno concludersi entro 9 mesi dalla data di comunicazione di apertura del cantiere;
2. IREN Energia S.p.a. invierà preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al MiSE, al MATTM, al MIBAC e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Torino, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino nonché alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino e al Comune di Torino, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono trasmesse a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.
4. La realizzazione degli interventi avverrà in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.
5. In caso di necessità di modifiche al progetto approvato, anche in corso d'opera, o variazioni delle tempistiche di cui al comma 1, IREN Energia S.p.a. è tenuta a presentare relativa domanda al Ministero dello Sviluppo economico e/o al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per attivare la procedura pertinente.



Art. 3 Prescrizioni

1. In base a quanto disposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino (nota prot. n. 21039 del 14 luglio 2020):
 - a) “[...]i lavori siano eseguiti secondo quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati.
 - b) Si fa presente che, a lavori ultimati, dovrà essere prodotta la segnalazione di cui all’art. 16 co.1 del D.Lgs. n. 139/2006 e ss.mm.ii., prima dell’esercizio dell’attività, mediante SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, con le modalità ed i contenuti di cui all’art. 4 del D.M. 07.08.2012, a mezzo della modulistica prevista dalla DCPST n. 72 del 16/05/2018, disponibili nel sito www.vigilfuoco.it.
 - c) Ulteriori prescrizioni:
 1. Gli idranti esterni, oltre ad essere facilmente raggiungibili e a garantire la completa copertura dei container, devono essere progettati e installati secondo norma UNI 10779 con livello di pericolosità e con caratteristiche di alimentazione stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio di incendio;
 2. Il sistema automatico di inibizione dell’incendio nel container batterie deve essere progettato e realizzato in conformità alle norme pertinenti riportate al par. 5.6.9. del D.M. 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
 3. Dovranno essere identificate e segnalate all’esterno del cantiere le aree con caratteristiche di luogo sicuro di cui al par. S.4.5.1. del D.M. 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
 4. le aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza devono essere dimensionate, per ciascun container, come indicato in tabella S.8.5 in funzione del relativo carico d’incendio specifico q1.”
2. In base a quanto disposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta – Ufficio delle Dogane di Torino – Sezione Antifrode e Controlli (nota prot. n. 29009/RU):
 - a) “[...] Prima dell’avvio dell’attività di produzione nella nuova configurazione, la Società dovrà pertanto presentare allo scrivente Ufficio idonea istanza modificativa di officina elettrica e rilascio di licenza d’esercizio.”
3. In base a quanto disposto dalla Regione Piemonte (Delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 27-1079 del 28 febbraio 2020):
 - a) “[...] nelle successive fasi previste, il progetto dovrà riportare in dettaglio le tipologie di rifiuti prodotti in fase di costruzione e dismissione e i quantitativi previsti per ciascuna tipologia.
 - b) Nella fase di demolizione dovrà essere garantito lo smantellamento selettivo delle opere presenti e favorito l’invio del materiale negli impianti di recupero disponibili sul territorio.
 - c) Secondo quanto previsto dalla normativa, solo qualora si verifichi l’impossibilità del recupero, i rifiuti potranno essere destinati allo smaltimento.”
4. La Società IREN Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari l’avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia, nonché il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato.
5. IREN Energia S.p.a. è tenuta al rispetto delle predette prescrizioni rispettivamente formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nel succitato elenco, dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e



derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.

6. Gli esiti finali degli eventuali controlli e di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.
7. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, IREN Energia S.p.a. trasmetterà al MiSE, al MATTM, al MIBAC e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Torino, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino nonché alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino e al Comune di Torino, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
8. IREN Energia S.p.a. provvederà a trasmettere il rapporto di cui al comma 3 anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 4

Esercizio ai fini ambientali

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, li

**IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gilberto Dialuce)**